

ALLEGATO 2 AL VERBALE N. 2 DELLA RIUNIONE PRELIMINARE

Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione giudicatrice prende atto dei seguenti **criteri per la valutazione dei candidati:**

(in coerenza con quanto riportato nel bando della procedura valutativa)

Numero massimo di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito nell'ambito della propria intera produzione scientifica:

non superiore a 16, fermo restando l'obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all'anno di pubblicazione del bando.

Indicatori obiettivi per l'analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale.

Criteri di valutazione individuale:

I lavori presentati per la valutazione devono essere per almeno due terzi congrui con il Settore scientifico disciplinare BIO/14.

Criteri comparativi:

- a) valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori: si avvarrà degli indicatori bibliometrici riconosciuti internazionalmente: Impact Factor complessivo e degli ultimi 10 anni, citazioni totali e citazioni medie per articolo, H-index;
- b) la posizione di primo, ultimo nome (o di responsabile anche di parte della ricerca) o corresponding author fra gli autori verrà ritenuta come particolarmente significativa negli articoli pubblicati su riviste ad alto fattore di impatto (> 5) e valutata nella comparazione tra candidati di valore simile;
- c) congruenza della produzione scientifica con la declaratoria del SC-SSD, la qualità della produzione scientifica, la notorietà internazionale della stessa;
- d) continuità temporale della produzione scientifica nel periodo indicato nel Bando;
- e) autonomia scientifica e profilo internazionale dei candidati;
- f) attività didattica e altre attività universitarie, in particolare quelle gestionali e relative ad organi collegiali elettivi. In ottemperanza alla sentenza TAR n. 678/2024, la Commissione esplicita i seguenti parametri di valutazione dell'attività didattica: 1) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; 2) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti.

Ulteriori criteri di valutazione:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche;

b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto. In ottemperanza alla sentenza TAR n. 678/2024, la Commissione dà la seguente definizione specifica del titolo di responsabile di progetto: 1) coordinatore di progetto nazionale o internazionale che contempa da una a più unità operative; 2) coordinatore di singola unità operativa. La Commissione considererà il titolo di *Co-Principal Investigator* solo nel caso in cui tale ruolo sia attestato dall'Ente finanziatore.

c) conseguimento della titolarità di brevetti;

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.

La Commissione consegnerà agli uffici competenti una relazione contenente:

- profilo curriculare di ciascun candidato, comprensivo dell'attività didattica svolta;
- breve valutazione collegiale del profilo;
- valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca, avvalendosi anche di indicatori bibliometrici autocertificati dai candidati e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature nel caso in cui ciò sia prassi riconosciuta nel SC oggetto del procedimento (ad esempio numero totale delle citazioni; numero medio di citazioni per pubblicazione; «impact factor» totale; «impact factor» medio per pubblicazione); combinazioni dei precedenti parametri atti a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili); attività didattica svolta come titolare di corso di insegnamento ufficiale, con la relativa valutazione (se esistente);
- discussione collegiale su profilo e produzione scientifica;
- valutazione comparativa e suoi esiti.

Sono da considerare per rilievo, nell'ordine:

- attività didattica prestata a livello universitario congruente con l'attività didattica prevista nel bando;
- produzione scientifica congruente con la declaratoria del SC-SSD, in particolare sotto i profili della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel bando;
- altre attività universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali e relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi.